

### REGOLAMENTO DEL CORSO ORDINARIO CONGIUNTO DI SECONDO LIVELLO IN SCIENZE POLITICO-SOCIALI SNS-SSSA

Emanato con D.R. n. 701 del 12.10.2022

#### Art. 1 Finalità e contenuti

1. La Scuola Normale Superiore (SNS) e la Scuola Superiore Sant'Anna (SSSA) organizzano un Corso ordinario congiunto di secondo livello in Scienze politico-sociali.

#### Art. 2 Definizioni

- 1. Ai sensi del presente regolamento s'intendono:
  - a) per Scuole: la Scuola Normale Superiore (SNS) e la Scuola Superiore Sant'Anna (SSSA);
  - b) per Corso: il corso ordinario congiunto di secondo livello in Scienze politico-sociali;
  - c) per Regolamento SNS: il regolamento didattico della Scuola Normale Superiore;
  - d) per Regolamento SSSA: il regolamento didattico di ateneo della Scuola Superiore Sant'Anna;
  - e) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle Scuole al fine di assicurare la formazione culturale degli allievi e delle allieve in vista del raggiungimento degli obiettivi formativi (insegnamenti, attività didattiche integrative, seminari, esercitazioni ecc.):
  - f) per ordinamento degli studi: l'insieme delle attività formative previste per il Corso e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
  - g) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale di un insegnamento, o di altra attività formativa, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
  - h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale del 4 ottobre 2000 e successive modificazioni;
  - i) per allievi/allieve: gli/le iscritti/e al Corso per il periodo di durata per lo stesso previsto;
  - j) per docenti interni: i/le professori/professoresse e i/le ricercatori/ricercatrici universitari/e delle Scuole.

#### Art. 3 Università di riferimento

1. Gli allievi e le allieve del Corso sono contestualmente iscritti/e ad un corso di laurea magistrale dell'Università degli studi di Firenze, Scuola di Scienze Politiche «Cesare Alfieri» secondo quanto specificato dal bando di concorso.



#### Art. 4 Organi del Corso

- 1. La definizione dell'indirizzo didattico del Corso è affidata al Collegio del Corso.
- 2. Il Collegio del Corso è composto in maniera paritaria da almeno quattro docenti interni delle due Scuole. Esso comprende i/le referenti del corso ordinario all'interno delle rispettive Scuole, secondo i Regolamenti delle medesime, e i/le Presidi.
- 3. Il Collegio del Corso designa al suo interno il Coordinatore del Corso.

#### Art. 5 Corsi interni

1. I corsi interni, consistenti in un minimo di 80 ore annue, si suddividono in corsi obbligatori (che si tengono presso la Classe di Scienze Politico-Sociali della SNS, con sede a Firenze) e corsi opzionali offerti dalle due Scuole. I corsi obbligatori, per un minimo di 20 ore annue, sono erogati dai docenti delle Scuole e incentrati intorno a un nucleo disciplinare comprendente materie filosofiche, politologiche e sociologiche.

#### Art. 6

#### Programmazione delle attività formative e delle relative risorse

- 1. La proposta degli insegnamenti e delle altre attività formative da attivare nell'anno accademico successivo è presentata agli organi e secondo le modalità previste dai Regolamenti delle due Scuole.
- 2. Per ogni attività formativa prevista sono definiti gli obiettivi formativi, i settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli.

### Art. 7

#### Ordinamento degli studi

- 1. L'ordinamento degli studi definisce gli obblighi didattici degli allievi e delle allieve del Corso, e in particolare:
  - gli obblighi di frequenza dei corsi e il superamento dei relativi esami;
  - gli obblighi di frequenza delle altre attività didattiche e formative;
  - le lingue straniere il cui apprendimento rientra negli obblighi didattici;
  - le modalità e i tempi di predisposizione e di presentazione del piano di studi individuale;
  - le modalità di calcolo della media;
  - le modalità di attribuzione di crediti formativi universitari alle singole attività formative;
  - le verifiche annuali e i requisiti per il passaggio agli anni successivi;
  - eventuali altre indicazioni e obblighi specifici per singolo percorso di studi.
- 2. L'ordinamento degli studi è approvato dagli organi delle due Scuole secondo i rispettivi Regolamenti.



#### Art. 8 Ammissione al Corso

- 1. La SNS seleziona gli allievi e le allieve del Corso mediante concorso per esami, bandito e organizzato con le modalità previste dal Regolamento SNS.
- 2. La SSSA seleziona gli allievi del Corso prioritariamente mediante bando interno o tramite bando esterno. Nel caso di bando interno la selezione avviene sulla base di titoli, curriculum vitae, lettera motivazionale, colloquio orale tra gli/le aventi diritto (iscritti/e al proprio corso ordinario del settore di Scienze Politiche, Classe Scienze sociali).
- 3. La Commissione di selezione è unica e ciascuna Scuola ne designa un ugual numero di membri; la Commissione è presieduta da un/una professore/professoressa di prima fascia individuato/a secondo il principio di alternanza tra le due Scuole, ed è nominata con decreto congiunto del/della Direttore/Direttrice della SNS e del/della Rettore/Rettrice della SSSA.
- 4. La commissione può svolgere parte della sua attività articolandosi in sottocommissioni. Le graduatorie finali sono comunque deliberate in seduta plenaria.

#### Art. 9 Obblighi didattici degli allievi del Corso

- 1. Ogni allievo/a del Corso segue i corsi interni e quelli impartiti nei corsi di laurea magistrale a cui è iscritto/a presso l'Università degli studi di Firenze, secondo quanto contenuto nel piano di studi individuale.
- 2. L'allievo/a deve mantenere la media di almeno ventisette su trenta per ogni anno e riportare in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalità di determinazione della media sono definite dall'ordinamento degli studi.
- 3. La votazione relativa a esami, interni o universitari, sostenuti in anticipo rispetto a quanto previsto dall'ordinamento degli studi rientra nel calcolo della media per l'anno di corso nel quale essi sono previsti.
- 4. La votazione riportata in esami in sovrannumero rispetto a quelli previsti nel proprio ordinamento degli studi non contribuisce alla determinazione della media.
- 5. Rientra fra gli obblighi didattici dell'allievo/a del Corso l'apprendimento di due lingue straniere, secondo le modalità specificate dal presente regolamento.
- 6. Il mancato adempimento degli obblighi didattici e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio negli esami e/o di idoneità nella verifica annuale comportano la decadenza dal posto di allievo/a.
- 7. Per l'ammissione all'ultimo anno ogni allievo/a deve aver sostenuto tutti gli esami degli insegnamenti universitari e degli insegnamenti interni previsti dal piano di studi individuale, aver superato la verifica annuale e aver adempiuto a eventuali ulteriori obblighi definiti dall'ordinamento degli studi non oltre la prima sessione di esame utile presso l'Università degli studi di Firenze.
- 8. Il termine massimo per l'adempimento degli obblighi didattici è posticipato alla seconda sessione utile nel caso in cui l'allievo/a abbia svolto, nell'ultimo anno, un soggiorno fuori sede autorizzato.

#### Art. 10 Piano di studi individuale e tesi

1. Il piano di studi è lo strumento con cui l'allievo/a pianifica il percorso formativo in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinamento degli studi.



- 2. Nel piano di studi sono indicati:
  - a) l'elenco dei corsi interni e delle altre attività formative interne e degli insegnamenti universitari che l'allievo intende frequentare;
  - b) eventuali insegnamenti in anticipo o in sovrannumero rispetto a quanto previsto dall'ordinamento degli studi;
  - c) la seconda lingua straniera il cui apprendimento rientri negli obblighi didattici.
- 3. L'allievo/a dovrà inoltre indicare, entro le scadenze stabilite dal Regolamento di ciascuna Scuola:
- il titolo e il/la relatore/trice del colloquio annuale, ove previsto dall'ordinamento degli studi;
- il titolo e il/la relatore/trice della tesi di laurea magistrale, se si tratta del piano di studi dell'ultimo anno di corso.

#### Art. 11 Verifica annuale

- 1. Le modalità della verifica annuale sono stabilite dagli organi delle due Scuole secondo i rispettivi Regolamenti.
- 2. Gli allievi e le allieve dell'ultimo anno di corso non sono soggetti/e alla verifica annuale.

#### Art. 12 Lingue straniere

- 1. Gli allievi e le allieve del Corso devono raggiungere il livello avanzato nella lingua inglese e il livello intermedio in una seconda lingua straniera scelta fra quelle individuate dal Collegio del Corso.
- 2. Gli allievi e le allieve di madrelingua straniera non scelgono la seconda lingua, ma devono invece raggiungere il livello intermedio nella lingua italiana.
- 3. Gli allievi e le allieve del Corso adempiono gli obblighi di cui al comma 1 entro la fine del Corso. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del diritto al rilascio del titolo finale.

#### Art. 13 Verifiche delle singole attività formative

- 1. La verifica dei risultati conseguiti dagli allievi e dalle allieve nell'ambito delle singole attività formative può avvenire con la modalità dell'esame finale di profitto oppure con la modalità seminariale, sulla base di relazioni scritte o orali su temi concordati. La valutazione complessiva è espressa in trentesimi; in caso di conseguimento della valutazione massima può essere conferita la lode.
- 2. Le eventuali prove intermedie previste per un'attività formativa, anche se di esito negativo, non comportano l'esclusione dell'allievo/a dall'ulteriore partecipazione all'attività e dall'esame finale.
- 3. Agli allievi e alle allieve è garantita la possibilità di conoscere le motivazioni circa l'esito della valutazione.

#### Art. 14 Conclusione del Corso

1. Gli allievi e le allieve del Corso sostengono l'esame per il rilascio del titolo finale dopo il conseguimento della laurea magistrale. L'esame di laurea magistrale deve essere sostenuto entro le date stabilite dal Regolamento di ciascuna Scuola.



- 2. Il Collegio del Corso stabilisce annualmente le sessioni di esame per il rilascio del titolo finale.
- 3. L'esame consiste nella discussione pubblica di fronte a una commissione di un tema di interesse scientifico proposto dal candidato e approvato dal Collegio del Corso.
- 4. La commissione è nominata congiuntamente dal/dalla Direttore/Direttrice della SNS e dal/dalla Rettore/Rettrice della SSSA ed è composta da un numero di membri non inferiore a tre, scelti tra i/le docenti interni. Per particolari discipline, sentito il Collegio del Corso, possono far parte della commissione di esame professori e ricercatori esterni.
- 5. Gli esami sono pubblici e la relativa votazione è espressa in centesimi

#### Art. 15 Titoli finali

- 1. Il Corso si conclude con il rilascio del titolo finale previsto dagli statuti delle Scuole al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, aggiuntivo alla laurea magistrale dell'Università di Firenze.
- 2. Le Scuole rilasciano altresì il Diploma *Supplement*, redatto in lingua italiana e in lingua inglese e conforme al modello sviluppato in ambito internazionale e recepito dalla normativa italiana.

#### Art. 16 Norma di rinvio

- 1. Per le seguenti materie:
- a) sospensione dell'attività didattica;
- b) disciplina delle incompatibilità;
- c) attività di studio, ricerca e orientamento al lavoro fuori sede, comprese le azioni specifiche di mobilità studentesca nazionale e internazionale derivanti da programmi di mobilità dell'Unione Europea e da programmi risultanti da apposite convenzioni;
- d) accesso a strutture e servizi delle Scuole;
- e) responsabilità disciplinare e relative sanzioni;

f)norme relative alla vita collegiale,

e in generale per quanto attiene alla gestione dei profili amministrativi e di carriera, nell'ambito del Corso, gli allievi e le allieve rispondono alle norme interne della Scuola che li/le ha selezionati; si fa pertanto rinvio a quanto previsto per le singole fattispecie dal Regolamento SNS, dal Regolamento SSSA e dagli altri regolamenti delle Scuole.

#### Art. 17 Approvazione ed entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento è approvato dagli organi di governo delle Scuole ed è emanato con decreto congiunto del/della Direttore/Direttrice della SNS e del/della Rettore/Rettrice della SSSA; entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale on-line delle Scuole e si applica agli allievi e alle allieve del Corso a partire dal primo anno accademico di attivazione 2018-19. Sono considerati validi i soddisfacimenti degli obblighi didattici preesistenti per gli allievi e le allieve ammessi/e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento e dagli altri regolamenti delle Scuole si applica la normativa nazionale e comunitaria per tempo vigente.